

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI DI TPL DELL'AMBITO ROMAGNA

Proposto con determina n° 29 del 11 dicembre 2023
dell'Amministratore Unico ed approvato con delibera dell'Assemblea
dei Soci n° 23 del 18 dicembre 2023.

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO.

Articolo 1 - Unicità e natura del Comitato Consultivo degli Utenti

1. È istituito il Comitato Consultivo degli Utenti, di seguito denominato “CCU”, unico con riferimento ai servizi di trasporto collettivo dell’ambito della Romagna – Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini - oggetto degli Atti di affidamento sottoscritti dalla AMR S.r.l. consortile, Agenzia Mobilità Romagnola, di seguito “AMR” - ai sensi dell’art. 17, comma 1 bis, della LR 30/98.

2. Il CCU è un istituto di partecipazione democratica con funzioni consultive. Esso è costituito con l’obiettivo di favorire la consapevolezza dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza degli organismi esponenziali ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 206/05 recante il “Codice del consumo”.

Articolo 2 - Attribuzioni del CCU

1. Nello svolgimento dei propri compiti, il CCU si propone la finalità di dare supporto alle istanze dei consumatori e degli utenti tese:

- ad incrementare la sicurezza e la qualità dei servizi di trasporto collettivo;
- a garantire un'adeguata informazione e una corretta pubblicità dei servizi;
- ad assicurare trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti i servizi.

2. Il CCU, di sua iniziativa o dietro richiesta della AMR:

- raccoglie, interpreta e rappresenta alla AMR ed eventualmente, attraverso questa, alle imprese di erogazione del servizio, le segnalazioni dell'utenza;
- formula proposte per migliorare i servizi di trasporto collettivo e per perseguire la loro migliore integrazione con la mobilità privata;
- formula quesiti e chiede informazioni sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi di trasporto collettivo;
- suggerisce alla AMR iniziative per l'informazione, la trasparenza e la semplificazione delle forme di accesso ai servizi di trasporto collettivo;
- esprime pareri sui principali progetti di riorganizzazione dei servizi di trasporto collettivo, anche non convenzionali, sia urbani che extraurbani;

- esprime pareri sulla Carta dei Servizi e sui suoi aggiornamenti.

AMR si impegna a favorire il recepimento dei contributi del CCU, motivando al medesimo l'eventuale non accoglimento di suggerimenti avanzati e pareri espressi.

3. I componenti del CCU potranno richiedere a AMR le informazioni utili allo svolgimento del loro incarico nei limiti di disponibilità compatibili con il corretto espletamento delle funzioni delegate alla AMR medesima, sempre che tali informazioni non abbiano carattere riservato, anche ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016.

Articolo 3 - Autonomia e dotazione patrimoniale del CCU.

1. Il CCU opera con ampia autonomia funzionale nei confronti della AMR e di ogni altro soggetto pubblico o privato, dotandosi eventualmente di un proprio Regolamento interno, ai sensi del successivo art. 13.

2. AMR assicura la funzionalità del CCU, mettendo a sua disposizione:

- il supporto alla convocazione delle assemblee e al loro funzionamento;
- un'ambiente idoneo agli incontri compatibilmente con gli spazi (per orari, possibilità di accessi, presenza del personale) nella disponibilità di AMR, in occasione delle assemblee convocate ai sensi del punto precedente;
- la custodia dei verbali delle decisioni del CCU;
- le informazioni e la documentazione utili all'attività del CCU;
- un computer presso la sala di incontro durante le assemblee del CCU per la verbalizzazione e, possibilmente, per l'accesso alla rete internet;
- uno spazio web e un indirizzo di posta elettronica presso il sito internet di AMR (www.amr-romagna.it).

3. La partecipazione al CCU avviene a titolo gratuito e non sono previsti gettoni di presenza, indennità di partecipazione, rimborsi spese o altri benefit, in qualsiasi forma.

4. AMR può prevedere un'apposita voce di spesa per le occorrenze economiche annuali del CCU, la cui quantificazione nel bilancio preventivo annuale viene definita in relazione alle disponibilità e anche in considerazione dell'eventuale proposta avanzata dal Presidente del CCU a AMR entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento,.

5. AMR favorisce l'accredito del CCU presso i consumatori e gli utenti, considerati sia singolarmente che in forma associata.

TITOLO II - PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL CCU

Articolo 4 - Composizione del CCU.

1. Il CCU si compone di 5 (cinque) componenti ordinari stabili ed, eventualmente, da un massimo di 8 (otto) componenti aggiuntivi, di cui 5 (cinque) stabili e 3 (tre) di durata triennale nominati dall'Amministratore Unico della Agenzia AMR sulla base delle operazioni di designazione svolte secondo quanto disposto al successivo art. 5.

2. I componenti del CCU sono chiamati a rappresentare esclusivamente gli interessi dei consumatori e degli utenti, assumendone la tutela con riferimento all'intero ambito territoriale di competenza di AMR. Essi, operando con l'obiettivo di dare la massima rappresentanza ai soggetti che tutelano, prendono in particolare considerazione le categorie di consumatori e utenti maggiormente vulnerabili. Sono fatte salve le responsabilità penali di cui all'art. 76 del DPR 445/00.

3. Al fine di garantire la piena rappresentatività dei consumatori e degli utenti, i 5 (cinque) componenti ordinari "stabili" sono indicati dalle Associazioni dei consumatori e utenti con maggior numero di iscritti a livello del bacino romagnolo iscritte al registro regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 4/2017, aventi almeno uno sportello operativo in ogni provincia d'ambito, garantendo, ad ogni modo, la rappresentatività di ogni ambito provinciale con almeno 1 componente.

4. Il CCU può essere integrato da un massimo di ulteriori (cinque) componenti "stabili", nominati dall'A.U. di AMR su indicazione di:

- a) Onlus del territorio romagnolo di riconosciuta rilevanza locale e nazionale che tutelano i diritti e gli interessi di persone diversamente abili;
- b) Osservatori sull'immigrazione presenti in ambito romagnolo;
- c) Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, indicato di concerto dalle Sezioni provinciali del bacino romagnolo;
- d) Consulte provinciali degli studenti superiori del bacino romagnolo.

L'elenco di cui sopra è indicativo e non esaustivo.

5. Il CCU può essere ulteriormente integrato da un massimo di 3 (tre) componenti "triennali", nominati dall'A.U. di AMR e sorteggiati alla prima costituzione del CCU tra gli utenti abbonati annuali al servizio di Tpl romagnolo che ne abbiano fatto esplicita richiesta alle imprese affidatarie dei servizi di Tpl al momento della sottoscrizione o anche direttamente all'Agenzia AMR. Tali componenti potranno essere sostituiti in ogni momento in caso di rinuncia o decadenza (scadenza abbonamento annuale e mancato rinnovo) o prorogati in caso di mancanza di candidati. È condizione indispensabile per tale carica essere intestatari di un abbonamento annuale al TPL del bacino romagnolo in vigore al momento della nomina. La validità dell'abbonamento verrà verificata da AMR con il gestore.

6. Al fine di favorire la relazione fra le imprese di erogazione del servizio e il CCU è previsto che sia individuato dalle imprese titolari degli Atti di affidamento almeno un loro rappresentante. Su richiesta del Presidente del CCU, AMR estenderà al rappresentante individuato l'invito a partecipare, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto, alle assemblee del CCU.

7. Il procedimento di costituzione del CCU deve essere ripetuto nel caso di dimissione contestuale, ancorché resa con atti separati, di almeno 3 (tre) componenti ordinari.

Articolo 5 - Pubblicazione dell'avviso di prima costituzione del CCU. Nomina dei componenti.

1. Al fine di procedere alla prima costituzione del CCU, l'Amministratore Unico di AMR approva la pubblicazione di un avviso sul sito internet di AMR, del quale è data informazione mediante pubblicazione sullo Albo pretorio delle Province di Forlì/Cesena, Ravenna e Rimini. Con esso, l'Amministratore Unico della AMR assegna un termine di 30 giorni a tutti gli interessati di cui al terzo comma del precedente art. 4, punto 3), 4) et 5), per proporsi in qualità di componenti del CCU.

2. I tre componenti "triennali" (art. 4 punto 5) rappresentativi degli utenti abbonati annuali al servizio di trasporto collettivo romagnolo saranno, nel caso in cui non siano state avanzate esplicite richieste in tal senso all'atto della sottoscrizione dell'abbonamento, sorteggiati fra i candidati che si saranno proposti a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 1.

3. Allo scadere del termine di presentazione delle candidature, l'Amministratore Unico di AMR, al fine di procedere alla costituzione del CCU nei termini numerici e rappresentativi sopra previsti, valuterà le candidature, nominerà il CCU e ne ufficializzerà la costituzione secondo quanto previsto al successivo art. 7

4. Per la prima costituzione e per la fase transitoria si prevede una durata del CCU pari a 12 (dodici) mesi, necessari per una concreta esperienza di funzionamento al fine di verificare la migliore rispondenza delle norme e procedure di cui al presente regolamento. Al termine del periodo sperimentale, l'Amministratore Unico di AMR, anche sulla base di una relazione puntuale del Presidente del CCU, stabilirà se prorogare la durata del CCU medesimo esistente fino al termine del mandato quinquennale, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, oppure se costituire un nuovo CCU, previa eventuale modifica del regolamento stesso.

Articolo 6 - Incompatibilità.

1. Non possono essere nominati componenti del CCU:

- i membri del Parlamento nazionale o europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione Emilia-Romagna, i Sindaci, i componenti delle Giunte, i Consiglieri, i dirigenti e i dipendenti delle Amministrazioni locali romagnole;
- gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della DG Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie locali per la mobilità e il trasporto

pubblico locale con sede nella Regione Emilia-Romagna, nonché delle imprese di erogazione del servizio di trasporto collettivo operanti nell'ambito regionale;

- i magistrati, anche onorari, di ogni giurisdizione;
- gli avvocati e i procuratori dello Stato;
- gli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia di cui all'art. 16 della Legge 121/81.

2. I componenti del CCU non possono, a pena di decadenza, avere interessi diretti o indiretti o intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con AMR, nonché con le imprese di erogazione del servizio di trasporto collettivo operanti nell'ambito regionale e con le società da questi direttamente o indirettamente controllate o a questi collegate. L'insussistenza delle predette cause di incapacità e/o incompatibilità dovrà constare da apposita dichiarazione sottoscritta dagli interessati da rendere in sede di proposizione della propria candidatura.

3. Ciascun componente del CCU è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente dello stesso, nonché all'Amministratore Unico di AMR, il sopravvenire di situazioni e circostanze che possano configurare cause incompatibilità, anche diverse da quelle di cui ai commi precedenti, o comunque qualunque causa di incapacità secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 7 - Nomina, costituzione del CCU e sostituzione dei suoi rappresentanti.

1. Concluse le procedure di nomina di cui all'art. 5, nei trenta giorni successivi, AMR provvede a costituire il CCU, nominandone i componenti, nonché a convocarne la prima assemblea.

2. Della costituzione del CCU verrà data pubblicità sul sito internet di AMR e tramite pubblicazione sullo Albo pretorio delle Province di Forlì/Cesena, Ravenna e Rimini; verrà inoltre data comunicazione alla DG Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità della Regione Emilia-Romagna.

3. In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, debba procedersi alla sostituzione di un componente "stabile" del CCU, la sostituzione avverrà per iniziativa del Comitato e verrà gestito da AMR, nel rispetto dell'art. 4 commi 3 e 4. Nel caso in cui si verificasse la necessità di sostituire un componente "triennale" del CCU, la sostituzione avverrà invece per iniziativa di AMR nel rispetto dell'art. 4 comma 5. L'Amministratore Unico di AMR avvierà in ogni caso il procedimento di sostituzione, sentito il Presidente del CCU, in modo da garantire la massima continuità dei lavori del CCU medesimo.

4. Per tutte le nomine e le sostituzioni successive alla prima nomina di cui al primo comma del presente articolo, sarà mantenuto aggiornato il sito internet di AMR.

TITOLO III - DURATA DEL CCU E PERMANENZA IN CARICA DEI COMPONENTI

Articolo 8 - Durata del CCU e rieleggibilità dei componenti.

1. Il CCU, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, comma 4, si rinnova ogni cinque anni. Fanno eccezione a quanto previsto i componenti "triennali" di cui all'art. 4, comma 5 del regolamento, il cui rinnovo è triennale.
2. I componenti del CCU sono rinnovabili.

Articolo 9 - Decorrenza di esercizio delle attribuzioni dei componenti, regime di prorogatio.

1. I componenti del CCU esercitano le loro attribuzioni dalla prima assemblea, che avviene su convocazione di AMR entro trenta giorni dalla nomina, e rimangono in carica fino alla data di pubblicazione di nomina dei componenti del nuovo CCU, ancorché sia già maturato il termine di cui al precedente art. 8.
2. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a cinque assemblee consecutive del CCU decade dall'incarico, salvo diversa disposizione dell'eventuale regolamento interno del CCU stesso; la causa di decadenza è comunicata dal Presidente del CCU ad AMR. Per la sua sostituzione viene avviato un procedimento ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 7.

Articolo 10 - Dimissioni dei componenti del CCU.

1. I componenti del CCU possono in qualunque tempo dimettersi dall'incarico. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del CCU, che le trasmette ad AMR; esse hanno effetto dall'esecutività della comunicazione della AMR di nomina del nuovo componente sostitutivo.

TITOLO IV - ASSEMBLEE DEL CCU

Articolo 11 - Elezione del Presidente.

1. Nella sua prima assemblea, convocata da AMR ai sensi di quanto previsto al precedente art. 7, il CCU è legalmente costituito con l'intervento di almeno **5** (cinque) componenti nominati.
2. In occasione della sua prima assemblea, il CCU provvede ad eleggere internamente all'assemblea il Presidente, scegliendolo tra i componenti ordinari "stabili", con la maggioranza semplice dei votanti.

Articolo 12 – Convocazione e funzionamento del CCU.

1. Il CCU è convocato almeno **3** (tre) e non più di 10 (dieci) volte all'anno. Esso esplica le proprie funzioni nel rispetto del presente regolamento e secondo quanto eventualmente disposto dal proprio regolamento interno. Le convocazioni sono effettuate su iniziativa del Presidente del CCU, mediante avviso comunicato ai componenti con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. Le Assemblee possono essere svolte in presenza, in videoconferenza o in modalità mista. La prima convocazione deve essere esperita in presenza.

2. L'assemblea del CCU sarà valida con la partecipazione della maggioranza semplice dei componenti nominati; saranno valide le deliberazioni che avranno ricevuto il 50%+1 dei votanti.
3. I verbali delle adunanze devono constare per iscritto; negli stessi devono essere indicati i nomi dei presenti e degli assenti giustificati e non, l'ordine del giorno, gli elementi essenziali delle discussioni e delle decisioni prese, nonché le dichiarazioni a verbale. I verbali sono approvati nell'adunanza immediatamente successiva e sottoscritti dal Presidente del CCU, il quale avrà cura di trasmetterli a AMR entro 10 (dieci) giorni dalla data di ogni assemblea.
4. Le adunanze del CCU non sono pubbliche. Sono invitati permanenti alle adunanze l'A.U. di AMR e il Direttore di AMR o loro delegati, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

TITOLO V - DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE.

Articolo 13 - Regolamento interno, organizzativo e procedurale.

1. Il CCU può proporre un proprio regolamento interno, organizzativo e procedurale, nonché di previsione delle deleghe attribuite al Presidente, nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento; tale regolamento interno, nonché ogni sua altra modifica successiva, dovrà essere trasmesso all'Amministratore Unico di AMR per la sua approvazione.

Art. 14 – Approvazione del presente Regolamento.

1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto di AMR all'art. 11, lett. f), il presente Regolamento deve essere approvato dalla Assemblea dei soci di AMR.
2. L'approvazione di eventuali variazioni aventi ad oggetto modifiche non sostanziali sono di competenza dell'Organo di Governo di AMR, a seguito di proposta del Presidente del CCU.